

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 13

Ai Produttori interessati

Alle Regioni

Ai Centri Di Assistenza Agricola (C.A.A.) LORO
SEDI

E p.c.

Al Ministero Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Al Coordinamento AGEA
Via Palestro, 81
00185 – ROMA

Oggetto: Decreto ministeriale n. 675444 del 23/11/2021. Disposizioni relative alle modalità di presentazione e di istruttoria delle domande riguardate i contributi per gli interventi per la filiera olivicola ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce il "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura"

1. PREMESSA

Al fine di favorire l'aggregazione nel settore olivicolo-oleario, l'incremento della produzione nazionale di olive, aumentando la sostenibilità complessiva del settore, con particolare riguardo allo sviluppo e alla salvaguardia delle aree svantaggiate di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a), b), c) del Reg. UE n. 1305/2013 e successive modifiche ed integrazioni, è concesso, ai sensi del DM 675444 del 23/11/2021 - interventi per la filiera olivicola ai sensi articolo 1, comma 128, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - un aiuto per il sostegno e lo sviluppo della filiera olivicola-olearia, a favore di interventi di ammodernamento o investimento in nuovi impianti.

Le presenti istruzioni operative dispongono le modalità attuative per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, il controllo e l'erogazione dell'aiuto.

2. RISORSE FINANZIARE ASSEGNATE

La dotazione finanziaria prevista per la filiera olivicola-olearia ammonta a 30 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sul "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura".

La dotazione finanziaria sarà così ripartita:

Documento pubblico

- a) 10 milioni di euro per il sostegno di investimenti in nuovi impianti con le caratteristiche riportate nei paragrafi 3 e 8;
- b) 20 milioni di euro per il sostegno di investimenti nell'ammodernamento di impianti esistenti con le caratteristiche riportate nei paragrafi 3 e 8.

Nel caso in cui per una misura le domande di sostegno pervenute risultassero inferiori alla dotazione finanziaria è possibile il trasferimento delle risorse eccedenti sulla misura con maggiore richiesta.

3. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO

I soggetti che possono accedere all'aiuto sono i produttori olivicoli associati ad Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del DM n. 617 del 2018 che, momento della presentazione della domanda, risultano in possesso di un fascicolo aziendale regolarmente aggiornato secondo le disposizioni richiamate al paragrafo 3.1.

Possono beneficiare del sostegno i soggetti che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) siano proprietari o dimostrino di disporre con regolare contratto di affitto, per una durata minima di 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di sostegno, delle superfici agricole oggetto di intervento.

Trovano altresì applicazione le seguenti condizioni:

Nel caso di investimento di nuovi impianti

- a) superficie minima interessata pari a 2 ha;
- b) utilizzo esclusivamente di cultivar italiane, storiche/autoctone, appartenenti all'elenco delle cultivar della biodiversità nazionale da piante auto radicate o innestate (di età non inferiore ai 18 mesi) di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 7521 del 4 marzo 2016 recante "Attuazione del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto" e. s.m.i., riportate nell'allegato 4 alle presenti istruzioni operative;
- c) adozione di sistemi di agricoltura di precisione (DSS) con sensori di campo.
- d) Che i macro-usi delle superfici oggetto dell'intervento censite nel fascicolo aziendale, siano compatibili con la successiva destinazione ad uliveto.

Nel caso di investimento di ammodernamento

- a) superficie minima interessata pari a 2 ha;
- b) utilizzo esclusivamente di cultivar italiane, storiche/autoctone, appartenenti all'elenco delle cultivar della biodiversità nazionale da piante auto radicate o innestate (di età non inferiore ai 18 mesi) di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 7521 del 4 marzo 2016 recante "Attuazione del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto" e. s.m.i. riportate nell'allegato 4 alle presenti istruzioni operative;

- c) età degli olivi pari o superiore a 40 anni;
- d) adozione di sistemi di agricoltura di precisione (DSS) con sensori di campo
- e) che le superfici oggetto dell'intervento siano censite nel fascicolo aziendale come uliveti o macro-usi compatibili.

3.1. Attività obbligatorie per il beneficiario

Per accedere all'aiuto è necessario disporre di un fascicolo aziendale, secondo le disposizioni previste dalle Istruzioni Operative n. 25 del 30 aprile 2015 e s.m.i - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, che includa l'indirizzo PEC aziendale.

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN nel fascicolo e nella domanda, nonché alla presenza delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie alla richiesta della documentazione antimafia.

3.2. Dichiarazione e impegni

I richiedenti e i beneficiari di ciascuna domanda di sostegno ammessa a contributo ai sensi delle presenti disposizioni sono tenuti ad osservare i seguenti impegni:

- a) consentire controlli ed ispezioni da parte dell'Amministrazione o soggetti da essa incaricati;
- b) mantenere i Requisiti di Ammissibilità di cui al paragrafo 3 sino al collaudo dell'intervento oggetto di contributo;
- c) osservare i termini previsti di 18 mesi dalla data di accettazione del contributo per il completamento delle attività;

Si richiama il rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i., e osservare le modalità di esecuzione degli interventi in aderenza alla normativa ambientale, e paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti.

Nel caso il richiedente sia proprietario della superficie agricola oggetto del contributo, è tenuto ad osservare i seguenti impegni:

- a) non cedere il terreno oggetto del contributo fino alla data di erogazione del saldo;

oppure

- b) cedere o affittare il terreno con l'obbligo di impegno da parte dell'acquirente/affittuario a completare la realizzazione dell'opera nei tempi previsti.

Il mancato rispetto degli impegni stabiliti comporta la decadenza dal contributo concesso e la revoca dello stesso con restituzione di quanto già erogato.

4. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO

L'Organismo Pagatore AGEA rende disponibile al richiedente o al Centro Autorizzato di Assistenza Agricola

(CAA) delegato, un modulo precompilato contenente le informazioni, acquisite dal Fascicolo Aziendale, necessarie per consentirgli di presentare una domanda di sostegno in modalità grafica.

Il produttore può effettuare la presentazione della domanda di sostegno in modalità grafica:

- direttamente sul sito www.agea.gov.it, mediante l'utilizzo della firma digitale;
- sul portale www.sian.it, con l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola.

Alla domanda di sostegno deve essere allegata una relazione a firma di un tecnico abilitato (agronomo, perito agrario o agrotecnico), il cui modello sarà reso disponibile sul portale SIAN.

Come previsto dall'art. 2 comma 3 del Decreto Ministeriale, ciascun richiedente può presentare una sola domanda di sostegno aderendo esclusivamente ad una delle due tipologie di intervento previste.

Fino alla data ultima di presentazione della domanda di sostegno, sarà possibile da parte del beneficiario presentare una domanda di rettifica.

In attuazione del Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, (aiuti "de minimis" nel settore agricolo), l'aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell'importo massimo di 25.000 euro, nell'arco di tre esercizi finanziari.

Se il richiedente ha già ricevuto aiuti ai sensi del regolamento «de minimis» agricolo negli ultimi tre esercizi finanziari, l'importo da concedere è rideterminato dall'OP AGEA entro la soglia di 25.000 euro.

5. VARIANTI

È possibile presentare varianti progettuali o per cambio beneficiario dopo la concessione dell'aiuto, che saranno opportunamente valutate da Agea per cause di forza maggiore o per circostanze eccezionali.

Non sono ammissibili varianti che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'intervento concedibile tali da inficiare l'ammissibilità della domanda stessa.

Nella valutazione generale delle varianti sarà tenuta in debita considerazione il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione dell'intervento in base ai criteri di selezione, in modo da garantirne il rispetto.

6. TERMINI DI PRESENTAZIONE PER LA DOMANDA DI SOSTEGNO

La domanda di sostegno può essere presentata a partire dal **14/03/2022**, fino al **31/03/2022**.

6.1 Verifiche di ammissibilità della domanda di sostegno

La verifica di ammissibilità agli aiuti prevede l'esecuzione dei seguenti controlli:

1. che il richiedente l'aiuto abbia un fascicolo aziendale aggiornato;
2. verifica dell'esistenza e della congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
3. verifica dell'unicità della domanda di sostegno;
4. verifica della presenza dell'attestazione inerente il codice IBAN;

5. verifica della coerenza tra la coltura dichiarata e l'uso del suolo presente nel SIPA-GIS;
6. verifica che le medesime superfici non siano richieste da più beneficiari;
7. verifica che le medesime superfici non siano richieste dallo stesso beneficiario per aiuti nazionali e/o comunitari tra loro non compatibili;
8. verifica della quantità minima di superficie richiesta ad aiuto;
9. verifica della capienza ai sensi del regolamento «de minimis» agricolo negli ultimi tre esercizi finanziari;
10. verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dagli allegati 1 e 2 del Decreto Ministeriale e riportati nel paragrafo 3 delle presenti Istruzioni Operative in relazione alla tipologia di intervento.

7. CRITERI DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

La procedura di accesso all'aiuto prevede l'allocatione di risorse finanziarie per ciascuna tipologia di intervento prevista dal Decreto, dedicate a favore delle domande di sostegno, secondo un ordine di graduatoria. Ne deriva che saranno stilate due graduatorie distinte.

GRADUATORIA INVESTIMENTI PER NUOVI IMPIANTI

Per la formazione delle graduatorie saranno utilizzati i seguenti Criteri di Selezione per l'attribuzione dei relativi punteggi.

Principio 1 – Priorità ai soggetti con impianti a partire da 389 piante/ha	Punti
≥ 389 piante/ha	3
< 389 piante/ha	1

Principio 2 – Priorità ai soggetti con impianti con conduzione in irriguo	Punti
SI	3
NO	1

Principio 3 – Priorità agli investimenti in aree svantaggiate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettere a), b), c) del Reg. UE n. 1305/2013	Punti
100% della superficie dell'intervento	9
≥50% della superficie dell'intervento	4
<50% della superficie dell'intervento	2
0% della superficie dell'intervento	1

Principio 4 – Priorità agli investimenti con maggiore superficie	Punti
>3,5 ha	3
Da 2,5 ha a 3,5 ha	2
<2,5 ha	1

GRADUATORIA INVESTIMENTI PER AMMODERNAMENTO

Per la formazione delle graduatorie saranno utilizzati i seguenti Criteri di Selezione per l'attribuzione dei relativi

punteggi.

Principio 1 – Priorità ai soggetti con impianti a partire da 389 piante/ha	Punti
≥ 389 piante/ha	3
< 389 piante/ha	1

Principio 2 – Priorità ai soggetti con impianti con conduzione in irriguo	Punti
SI	3
NO	1

Principio 3 – Priorità agli investimenti in aree svantaggiate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettere a), b), c) del Reg. UE n. 1305/2013	Punti
100% della superficie dell'intervento	9
≥50% della superficie dell'intervento	4
<50% della superficie dell'intervento	2
0% della superficie dell'intervento	1

Principio 4 – Priorità agli investimenti con maggiore superficie	Punti
>3,5 ha	4
Da 2,5 ha a 3,5 ha	2
<2,5 ha	1

7.1 Formazione e pubblicazione graduatoria

Le Domanda di sostegno ricevibili saranno oggetto di attribuzione dei punteggi in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione di cui al paragrafo 7 con conseguente formulazione della graduatoria.

La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento e sarà pubblicato nel sito istituzionale di Agea e del MIPAAF. La pubblicazione assume valore di comunicazione ai richiedenti il sostegno, del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di eventuali ulteriori adempimenti da parte degli stessi.

Con il medesimo provvedimento, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, le domande collocate nella graduatoria in posizione utile saranno ammesse alla successiva istruttoria tecnico-amministrativa.

Ulteriore documentazione potrà essere richiesta in fase di istruttoria, qualora ritenuta necessaria.

7.2 Comunicazione di accettazione al sostegno

Entro **10 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria, il beneficiario deve comunicare l'accettazione al sostegno sul portale www.sian.it, con l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola.

Ricevuta, da parte del beneficiario, comunicazione di accettazione al sostegno, Agea provvederà a registrare la concessione nel Registro Nazionale Aiuti, ai sensi del Reg. UE 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

In mancanza di accettazione entro la data indicata, il contributo si intenderà rifiutato.

Gli importi relativi alle eventuali concessioni non accettate, sono assegnati agli esclusi secondo l'ordine di graduatoria.

I beneficiari prima esclusi, che potranno poi ottenere il contributo a seguito di rinunce, riceveranno comunicazione puntuale da Agea.

7.3 Ricorsi

Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale, nei modi e termini previsti.

8 DETERMINAZIONE DELL'AIUTO

Il contributo concesso è calcolato nei limiti delle tabelle di costi riportate nel successivo paragrafo 8.1 riferiti all'Unità di Costo Standard (UCS) redatta da ISMEA/Rete Rurale Nazionale, fatta eccezione per le operazioni di estirpazione, infittimento e potatura di riforma per i quali il costo rappresenta il costo massimo ammesso al contributo rispetto alla spesa dichiarata.

L'aiuto è determinato in funzione del numero di ettari e di piante oggetto della domanda.

8.1 Tipologie degli investimenti (nuovo impianto o ammodernamento)

INVESTIMENTO PER NUOVO IMPIANTO

Nell'ambito di investimenti per nuovi impianti, sono ammesse a contributo le spese sostenute per le seguenti tipologie di operazione:

Impianto Base

1. Lavorazioni preparatorie,
2. Concimazioni di fondo,
3. Squadratura e picchettamento,
4. Acquisto piantine,
5. Messa a dimora,
6. Tutori.

Costi Aggiuntivi

1. Scasso,
2. Shelter,
3. Impianto irriguo a goccia (materiali e manodopera),
4. Impianto di sostegno dedicato (materiali e manodopera).

Di seguito, si riporta la tabella di sintesi delle unità di costo standard ammesse al contributo, per un impianto allevato a vaso (costi ad ha):

OLIVO ALLEVATO A VASO	
Operazione	Da 389 piante/ha
impianto base	€ 8.353,00
importo aggiuntivo per scasso	€ 820,00
importo aggiuntivo per impianto irriguo	€ 1.450,00
importo aggiuntivo per struttura di sostegno	€ 1.744,00
importo aggiuntivo per shelter	€ 210,00

OLIVO ALLEVATO A VASO	
Operazione	Fino a 388 piante/ha
impianto base	€ 4.581,00
importo aggiuntivo per scasso	€ 820,00
importo aggiuntivo per impianto irriguo	€ 1.229,00
importo aggiuntivo per struttura di sostegno	€ 1.482,00
importo aggiuntivo per shelter	€ 116,00

INVESTIMENTO PER AMMODERNAMENTO

Nell'ambito di tale misura, sono ammesse a contributo le spese sostenute per le seguenti tipologie di operazione:

1. Infittimento oliveti esistenti,
2. Reimpianto oliveti esistenti/riconversione varietale,
3. Interventi di potatura straordinaria finalizzate al recupero produttivo degli oliveti, ivi compresa quella di riforma,
4. Realizzazione impianto irriguo a goccia.

Di seguito, si riporta la tabella di sintesi delle unità di costo standard ammesse al contributo:

OLIVO ALLEVATO A VASO (Da 389 piante/ha)	
Operazione	euro
Reimpianto oliveti esistenti (costi ad ha)	
Impianto base	8.353,00
Importo aggiuntivo per scasso	820,00
Importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.450,00
Importo aggiuntivo per struttura di sostegno	1.744,00
Importo aggiuntivo per shelter	210,00

OLIVO ALLEVATO A VASO (Fino a 388 piante/ha)	
Operazione	euro
Reimpianto oliveti esistenti (costi ad ha)	
Impianto base	4.581,00
Importo aggiuntivo per scasso	820,00
Importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.229,00
Importo aggiuntivo per struttura di sostegno	1.482,00
Importo aggiuntivo per shelter	116,00

Per le operazioni di seguito riportate, trattasi invece di costi massimi ammessi a contributo in base ai valori medi di mercato:

OLIVO ALLEVATO A VASO (Da 389 piante/ha)	
Operazione	euro
Reimpianto oliveti esistenti (costi ad ha)	
Estirpazione	4.000,00
Infittimento (costo a pianta)	8,00
Potatura di riforma (costo a pianta)	22,00

OLIVO ALLEVATO A VASO (Fino a 388 piante/ha)	
Operazione	euro
Reimpianto oliveti esistenti (costi ad ha)	
Estirpazione	4.000,00
Infittimento (costo a pianta)	8,00
Potatura di riforma (costo a pianta)	22,00

8.2 Tipologia ed entità del sostegno

Il contributo concedibile per ciascuna domanda è calcolato nella misura massima del 70% del massimale di spesa come risultante dei costi riportati nel paragrafo 8.1 con riferimento alle operazioni richieste, alla superficie e al numero di piante.

Il massimo di aiuti concedibili è quantificato in complessivi euro 25.000 per impresa in applicazione al “de minimis”.

9 EROGAZIONE DEGLI AIUTI

L'accettazione al sostegno da parte del beneficiario determina la possibilità di poter presentare domande di pagamento.

È prevista la presentazione quindi, delle seguenti tipologie di domande di pagamento:

1. domanda di pagamento dell'anticipo (su richiesta del beneficiario);
2. domanda di pagamento del saldo finale.

L'Organismo Pagatore AGEA rende disponibile al richiedente o al Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) delegato, un modulo precompilato contenente le informazioni, acquisite dalla domanda di sostegno accettata dal beneficiario e dal Fascicolo Aziendale, necessarie per consentirgli di presentare una domanda di pagamento.

Il produttore può effettuare la presentazione della domanda di pagamento sul portale www.sian.it, con l'assistenza di un CAA, trovando le procedure, ivi compresa il fac-simile di garanzia fidejussoria rilasciata dal SIAN, necessarie alla compilazione delle domande.

9.1 Domanda di Anticipo

Laddove il beneficiario ne ravveda la necessità, è possibile presentare una domanda di anticipazione pari all'80% del contributo spettante.

La domanda di anticipo deve corredata da garanzia fideiussoria, pari al 110% dell'importo dell'anticipo richiesto e con una validità di 24 mesi dalla data di presentazione.

Tale polizza potrà essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata da primari istituti di cui al Decreto del 15 aprile 1992 e s.m.i., inseriti nell'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da Istituti assicurativi abilitati dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione Europea. L'elenco ufficiale di tali Istituti assicurativi è consultabile sul sito internet www.ivass.it.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare garanzie a favore dell'OP AGEA gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Area amministrativa di AGEA.

In accordo con l'ANIA e l'ABI, l'AGEA non riterrà valide, rifiutando il pagamento dell'aiuto, le domande di pagamento anticipato le cui garanzie fideiussorie risultino emesse da uno dei predetti Enti garanti esclusi o che non risultino conformi con quanto di seguito illustrato.

Ai fini della costituzione della polizza, chiede ad un Ente garante di sua scelta, tra quelli ammessi dall'OP AGEA di redigere il modulo di fidejussione bancaria /assicurativa, secondo il fac – simile disponibile sul SIAN in fase di presentazione della domanda di anticipo, inserendo il numero di protocollo AGEA assegnato alla sua domanda di pagamento di anticipo e il suo Codice Fiscale / codice CUAA, l'importo garantito della polizza da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della polizza medesima.

L'Ente garante completa il frontespizio della polizza con i dati variabili di sua competenza, stampa la polizza e la sottoscrive unitamente al richiedente contraente con propria firma e timbro.

L'AGEA cura la verifica della presenza sulla polizza, della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del richiedente contraente.

Inoltre, l'AGEA provvede alla richiesta della conferma di validità della polizza alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente e alla sua acquisizione a sistema.

Le polizze emesse dall'Ente garante non riconosciuto da AGEA o pervenute fuori termine vengono restituite al contraente richiedente.

L'erogazione dell'anticipo è subordinata al superamento del controllo riportato nell'allegato 2 paragrafo 2.1 delle presenti istruzioni operative.

In caso di domanda di sostegno con richiesta di pagamento anticipato priva di idonea polizza pervenuta entro i termini stabiliti o della relativa conferma dell'Ente garante, AGEA comunica al richiedente, a mezzo PEC entro 30 giorni solari successivi al superamento dei termini di presentazione della polizza fideiussoria medesima, l'esclusione dal pagamento dell'aiuto anticipato.

9.2 Domanda di Saldo

Entro diciotto mesi dall'accettazione del sostegno, i produttori beneficiari devono completare le operazioni e

presentare obbligatoriamente ad AGEA la domanda di saldo corredata dalla eventuale rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per gli interventi di ammodernamento relative alle operazioni di estirpazione, infittimento e potatura di riforma, fatta eccezione per i lavori svolti in economia.

I controlli su tale domanda prevedono, oltre alle verifiche riportate nell'allegato 2 delle presenti istruzioni operative, anche un sopralluogo nelle superfici oggetto di reimpianto o ammodernamento, per la verifica del rispetto delle condizioni previste dal DM 675444 del 23/11/2021, ed in particolare:

1. l'aderenza dell'intervento realizzato alla relazione presentata contestualmente alla domanda di sostegno;
2. la verifica delle spese sostenute tramite la presentazione delle relative fatture quietanzate o, in caso di lavori in economia, tramite il riferimento dei prezziari regionali;
3. la verifica del rispetto dei requisiti previsti dall'allegato 1 e 2 del DM 675444 del 23/11/2021 rispetto alla tipologia degli investimenti e riportate nel paragrafo 3.

Le superfici sulle quali sono evidenziate irregolarità sono considerate non ammissibili all'aiuto.

10 SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA

Lo svincolo della polizza fidejussoria da parte dell'AGEA è subordinato all'esito della verifica della presenza dei requisiti per la concessione dell'aiuto di cui ai paragrafi 3 e 9.2 delle presenti istruzioni operative, in seguito ai controlli effettuati, nonché di quelle previste dall'articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernenti la normativa antimafia.

Lo svincolo della polizza fidejussoria è altresì previsto in tutti i casi in cui l'Organismo pagatore AGEA, a fronte di un importo anticipato ed effettivamente pagato, di cui, tuttavia, non viene accertato, in tutto od in parte, il diritto all'aiuto, si riservi la facoltà di chiedere la restituzione di somme indebitamente percepite e queste sono effettivamente rimborsate da parte del beneficiario.

L'eventuale escussione della garanzia da parte di AGEA sarà finalizzata a tutelare la posizione dell'Agenzia in caso di mancata restituzione da parte del beneficiario di somme indebitamente percepite a titolo di anticipo.

L'OP AGEA effettua lo svincolo delle garanzie entro 365 giorni dal collaudo finale dell'intervento. In tutti i casi in cui non viene accertato, in tutto o in parte, il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato, che comporti una restituzione di somme indebitamente percepite, lo svincolo della garanzia avverrà a seguito dell'avvenuto rimborso da parte del beneficiario.

Sono fatti salvi i casi di forza maggiore, all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite secondo la procedura di seguito riportata:

- a) verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità;
- b) determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente.

11 MOTIVI DI DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO

Fermo restando quanto previsto in precedenza, costituiscono sempre motivi di decadenza dal contributo:

- a) il mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli;
- b) la perdita sopravvenuta dei requisiti da possedere per l'intera durata dell'intervento;
- c) l'accertamento di dichiarazioni "non veritiere" di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo, anche nel caso in cui avrebbero comportato la concessione di un contributo di importo ridotto;
- d) l'accertamento di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza del sostegno;
- e) il rifiuto del Beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso le aree oggetto

di intervento;

- f) la rinuncia al contributo da parte del beneficiario.

Ove il soggetto beneficiario abbia già ricevuto l'erogazione di una parte o di tutto il contributo concesso, le fattispecie di decadenza determineranno la revoca totale del contributo anche per le somme già erogate.

La decadenza con revoca totale o parziale del contributo può essere pronunciata anche a seguito delle risultanze di attività di controllo riportate nel paragrafo 6.1, 9 e nell'allegato 2 delle presenti Istruzioni Operative.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite. L'eventuale restituzione da parte del Beneficiario delle somme indebitamente percepite deve avvenire entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di revoca.

12 COMUNICAZIONI AI BENEFICIARI

L'Organismo Pagatore AGEA è tenuto all'esecuzione delle comunicazioni riguardante:

- a) il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante;
- b) in caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10/bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni

13 MODALITA' DI PAGAMENTO

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN corretto.

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

"I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati." Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 "Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009" chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27
Documento pubblico

gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico (codice IBAN), l’ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall’identificativo unico”.

La norma ha sancito, all’art. 24, il principio di non responsabilità dell’Istituto di credito, conseguentemente, l’interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciatoa dall’Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il direttore dell’ufficio monocratico
Federico Steidl



STEIDL FEDERICO
AGEA - AG. PER LE
EROG. IN AGR.
DIRIGENTE
08.02.2022 20:11:06
GMT+01:00

Allegato 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Allegato 1.1 Base giuridica dell'Unione europea

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;
- Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo Pubblicato nella G.U.U.E. 22 febbraio 2019, n. L 51 I.
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, in particolare gli articoli 29, 152, 153, 154, 155, 156, 159;
- Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Allegato 1.2 Base giuridica Nazionale (suddivisa in sezioni per argomenti)

Olio

- D.M. 13 febbraio 2018 n. 617 recante "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute" e successive modifiche;
- Articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante l'istituzione del "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura" con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2021;
- DM 675444 del 23/11/2021 - interventi per la filiera olivicola ai sensi articolo 1, comma 128, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Fascicolo Aziendale

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla "semplificazione della gestione della PAC";
- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2016.120 del 1° marzo 2016 - Riforma Della Politica Agricola Comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota AGEA prot. ACTU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici;

- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2017.14300 del 17 febbraio 2017- riforma della politica agricola comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - domanda unica di pagamento per la campagna 2017;
- Istruzioni Operative n. 25 del 30 aprile 2015 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Circolare AGEA 2016 16382 del 7 luglio 2016 - procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare
- Istruzioni operative OP AGEA n. 9 del 20 febbraio 2020 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale - Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015 – Fascicolo aziendale
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021 - Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Documentazione antimafia

- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018 - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Istruzioni operative Agea n. 3 Prot. n. ORPUM.2018.0004464 del 22 gennaio 2018 - Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. - Procedura per la verifica antimafia;
- Circolare AGEA prot. n. 43049 del 14 maggio 2019 – Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 - Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia;
- Circolare AGEA prot. n. 36273 del 28 maggio 2020 - Acquisizione della documentazione antimafia - modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19;
- Circolare AGEA prot. n. 11440 del 18 febbraio 2021 - Acquisizione della documentazione antimafia - modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19.

- Istruzioni operative dell'op agea n. 3 del 22 gennaio 2018 "istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. - procedura per la verifica antimafia";
- Nota del'op agea n. 36409 del 28 maggio 2020" disposizioni emergenziali da covid-19 in materia di documentazione antimafia;
- Nota orpum n. 4142 del 22/01/2021 disposizioni emergenziali da covid-19 in materia di documentazione antimafia;
- Nota agea - orpum - prot. Uscita n.0035020 del 13/05/2021 - acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per l'emergenza covid-19;
- Nota agea prot. N. 65772 del 4 ottobre 2021 con la quale si conferma quanto già rappresentato nelle circolari e nelle istruzioni operative in merito alla gestione della richiesta della documentazione antimafia, confermando che, ai sensi dell'art. 83, comma 3-bis, del d.lgs. 159/2011, la documentazione antimafia concernente l'erogazione degli aiuti nazionali debba essere acquisita per importi superiori a 5 mila euro, anche se l'aiuto non ha come oggetto (né diretto né indiretto) terreni agricoli, nel senso che le attività svolte dai beneficiari delle misure stesse non richiedono necessariamente l'utilizzo da parte dei beneficiari medesimi di terreni agricoli;
- Nota agea prot. 66039 del 5 ottobre 2021 con la quale si reitera la disposizione prot. Orpum 47458 del 2 luglio 2021 per tutti gli aiuti nazionali;
- Disposizioni dell'art. 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 successivamente modificata dall'art. 51, comma 1, lett. C), n. 1), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- Disposizioni dell'art. 48-bis della legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 che ha modificato l'art. 83 comma 3 bis del d. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - codice antimafia;

Registro Aiuti di Stato

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234. Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato.
- Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

Durc (documento unico regolarità contributiva)

- Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Art. 4. Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva
- Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).
- Istruzioni Operative n. 84 del 9 settembre 2021 - Legge 20 marzo 2014, n. 34 – Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva – Integrazione documentale;

Documento pubblico

- Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- Circolare AGEA n. 79339 del 24 novembre 2021 - Pagamenti di aiuti comunitari e nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

Regolarità fiscale

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Art. 48- bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).
- Nota agea - orpum - prot. uscita n.0066978 del 08/10/2021 recante “verifiche inadempimenti ex art. 48-bis del d.p.r. 602/73 – rettifica criteri di controllo e pagamento aiuti nazionali – importi erogati a saldo”;

Allegato 2 - ULTERIORI CONTROLLI AI FINI DEL PAGAMENTO

Allegato 2.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23)

In attuazione del Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, (aiuti “de minimis” nel settore agricolo), l’aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell’importo massimo di 25.000 euro, nell’arco di tre esercizi finanziari. Pertanto, se il richiedente ha già ricevuto aiuti ai sensi del regolamento «de minimis» agricolo negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso al momento della concessione dell’aiuto, l’importo non è concesso.

L’Organismo pagatore AGEA è tenuto alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Le domande pervenute all’Organismo Pagatore AGEA vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti secondo la procedura di seguito riportata:

1. verifica del livello di aiuti erogabili per ciascun richiedente, tenuto conto degli aiuti *de minimis* complessivamente percepiti nel triennio da ciascun richiedente; si devono considerare gli aiuti *de minimis* già ottenuti non solo dal soggetto giuridico richiedente, ma anche da tutte le imprese che insieme ad esso costituiscono un’*impresa unica*;
2. determinazione, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, dell’ammontare dell’aiuto concedibile a ciascun richiedente ed eventuale applicazione del taglio lineare;
3. registrazione dell’importo dell’aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti.

L’aiuto non può essere concesso qualora l’importo dell’aiuto *de minimis* non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale aiuti di Stato.

Allegato 2.2 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

È necessario effettuare le verifiche stabilite all’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 "le amministrazioni precedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere" sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

L'art. 45 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, prevede che in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi.

La Circolare AGEA dell'Area Coordinamento n. 79339 del 24 novembre 2021 chiarisce che la modifica legislativa di cui all'art. 45 del citato decreto interviene con intenti di semplificazione nelle modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese agricole attraverso l'equiparazione delle relative verifiche, ai fini dell'erogazione degli aiuti nazionali da parte degli organismi pagatori, a quelle già in essere previste per l'erogazione degli aiuti comunitari.

Pertanto, la verifica delle regolarità contributiva viene effettuata con la compensazione operata con riguardo agli importi risultanti nel Registro nazionale debitori comunicati dall'INPS sulla base degli interscambi dati informatici già in uso per gli aiuti comunitari.

Allegato 2.3 Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29settembre 1973, n. 602)

Ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Allegato 2.4 Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza delle dichiarazioni sostitutive di notorietà finalizzate alla richiesta della certificazione antimafia.

Per le domande di pagamento di aiuti nazionali di importo superiore a 5.000 euro vige l'obbligo di acquisire la comunicazione antimafia; qualora le somme siano superiori a 150.000 euro è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia.

Il rilascio della documentazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica (BDNA) quando non emerge a carico dei soggetti ivi censiti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (ovvero anche il tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, nell'ipotesi di informazione antimafia). Nei casi, invece, di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis, e dell'art. 92, commi 2 e 3, la documentazione antimafia è rilasciata:

1. dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la propria sede legale;
2. dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le società costituite all'estero di cui all'art. 2508 c.c.;
3. dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti, indicati nell'art. 83, commi 1 e 2, del Codice,

hanno la propria sede, per le società costituite all'estero e prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

Allegato 3 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i. – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per: a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.
Modalità del trattamento	I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità. I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.
Natura del conferimento dei dati personali trattati	La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").
Titolarità del trattamento	Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA. Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it.
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it.
Responsabili del trattamento	I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l., il Lotto 3-RTI Leonardo S.p.A. (mandataria) - Green Aus S.p.A. - Abaco S.p.A. - HP Enterprise Services Italia S.r.l. - E-GEOS S.P.A., il Lotto 4-RTI E&Y ADVISORY

	S.p.A. (mandataria) - Accenture S.p.A.
Diritti dell'interessato	Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif.Privacy; c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it. Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.
	Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

INDICE

1.	PREMESSA	1
2.	RISORSE FINANZIARE ASSEGNATE.....	1
3.	CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO	2
3.1.	Attività obbligatorie per il beneficiario	3
3.2.	Dichiarazione e impegni.....	3
4.	MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO.....	3
5.	VARIANTI.....	4
6.	TERMINI DI PRESENTAZIONE PER LA DOMANDA DI SOSTEGNO	4
6.1	Verifiche di ammissibilità della domanda di sostegno	4
7.	CRITERI DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	5
7.1	Formazione e pubblicazione graduatoria.....	6
7.2	Comunicazione di accettazione al sostegno	6
7.3	Ricorsi.....	7
8	DETERMINAZIONE DELL'AIUTO	7
8.1	Tipologie degli investimenti (nuovo impianto o ammodernamento).....	7
8.2	Tipologia ed entità del sostegno.....	9
9	EROGAZIONE DEGLI AIUTI	9
9.1	Domanda di Anticipo	9
9.2	Domanda di Saldo.....	10
10	SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA	11
11	MOTIVI DI DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO	11
12	COMUNICAZIONI AI BENEFICIARI.....	12
13	MODALITÀ DI PAGAMENTO	12
	Allegato 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI.....	14
	Allegato 1.1 Base giuridica dell'Unione europea.....	14
	Allegato 1.2 Base giuridica Nazionale (suddivisa in sezioni per argomenti)	14
	Allegato 2 - ULTERIORI CONTROLLI AI FINI DEL PAGAMENTO.....	17
	Allegato 2.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23)	17
	Allegato 2.2 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).....	17

Allegato 2.3 Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602).....	18
Allegato 2.4 Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).....	18
Allegato 3 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).....	19